

STATUTO

GLOBAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GAVINO MONREALE CA VIA
MATTEOTTI 73

Numero REA: CA - 240073

Codice fiscale: 03016380929

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-02-2006 - Statuto completo;	2
---	---

nistrata da un consiglio di amministrazione formato da due persone che si designano nei signori:

- **Ippocrate Orrù**, nato a San Gavino Monreale il giorno 1 luglio 1948, residente a San Gavino Monreale, Via Trento, civico n° 141, cittadino italiano, codice fiscale RRO PCR 48L01 H856K;

-**Antonino Ariu**, nato a Guspini il giorno 22 novembre 1948, residente in Guspini Viale di Vittorio, civico n° 63, cittadino italiano, codice fiscale RAI NNN 48S22 E270W.

Le parti designano presidente il signor Ippocrate Orrù e vice presidente il signor Antonio Ariu.

Articolo 8

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2006.

Articolo 9

Le spese e tasse di quest'atto sono a carico della società e le parti mi dichiarano che esse ammontano approssimativamente ad euro **800,00 (ottocento/00)**.

Richiesto, ho ricevuto quest'atto che è firmato in fine dai costituenti e da me che ne ho dato loro lettura e questi, su mia domanda, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà.

Consta l'atto di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime **tre** facciate e sette righe.

Ippocrate Orrù

Ariu Antonino

Turnu Antonio Giuseppe

Curreli Giampaolo

Carlo Mario De Magistris

Allegato "A" all'atto n° 23580

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art 1 (costituzione e denominazione)

E' costituita ai sensi della legge 381/1991 con sede nel Comune di San Gavino Monreale la società cooperativa denominata "Global società cooperativa sociale".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata ed in quanto compatibile la normativa sulle ONLUS.

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art 2 (durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art 3 (scopo mutualistico)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e della solidarietà senza fini di speculazione privata, si propone lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini ove emergano situazioni di disagio sociale, attraverso lo svolgimento di attività diverse

finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge 381/91.

I soci lavoratori intendono contestualmente perseguire, tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, mediante l'esercizio delle attività indicate nell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n° 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità alle diverse forme previste nell'apposito regolamento.

Art 4 (oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, il suo orientamento alla solidarietà sociale, la finalità di promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

a) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, ed in particolare:

- la costruzione, la messa in opera, la manutenzione e la conduzione di impianti di diversa natura;

- le costruzioni edili ed i lavori di restauro, intonacatura, impermeabilizzazione e per isolamenti termici;

- la costruzione di acquedotti, fognature ed impianti di irrigazione, la loro manutenzione, gestione e ammodernamento;

- lavori di restauro di edifici monumentali e lavori e scavi archeologici;

- i lavori idraulici e agrari, i lavori stradali ed i lavori e le opere speciali e l'esecuzione di qualsiasi altra attività connessa o complementare alle precedenti;

- l'attività di recapito di merci, posta e documenti;

- la fornitura, l'installazione, il montaggio, le manutenzioni e le assistenze per prodotti, apparecchiature, sistemi, impianti, attrezzature ed accessori nel campo elettronico, elettromeccanico, informatico e per le attrezzature e le macchine per ufficio nell'attività privata, commerciale, industriale, artigianale, turistica e degli enti pubblici;

- impianto, gestione e manutenzione del verde attrezzato e non, presso aree pubbliche e private;

- la prestazione di attività di pulizia di giardini e di spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici pulitori, di autoveicoli ed autocarri;

- la prestazione di servizi di pulizia e di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche mediante esecuzione di lavori di edilizia in genere, dei locali e dei luoghi nei quali avviene il movimento delle merci e delle materie prime, di uffici, di abitazioni e di edifici ed in genere di luoghi pubblici e privati;

- l'esecuzione di lavori di carpenteria metallica, di falegnameria e di verniciatura, ed in particolare la gestione di laboratori attrezzati per la produzione, installazione e commercializzazione di manufatti in ferro, alluminio e legno

nonché con l'uso di diversi materiali;

- l'assunzione di appalti di carico, scarico e movimentazione delle merci in porti, aeroporti e scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, nei mattatoi, nei magazzini generali, nei depositi di merci e di materie prime ed in genere nei luoghi nei quali sia richiesta la prestazione di tali attività;
- l'assunzione di appalti di trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci con automezzi dei quali i soci stessi o la cooperativa risultino proprietari o affittuari;
- la prestazione di attività di autonoleggio e di autotrasporto di merci, persone e cose;
- la produzione di cibi pronti mediante la lavorazione e la trasformazione di prodotti naturali, anche mediante l'utilizzazione di diverse tecniche di conservazione
- la prestazione di servizi nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, di alimenti e di prodotti non alimentari;
- la gestione di imprese agricole e di allevamento, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- il taglio ed il trasporto di legname da ardere e destinato a lavorazioni industriali ed artigianali;
- la tutela dell'ambiente con particolare riguardo all'aspetto archeologico ed ecologico;
- la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, l'incenerimento, il riciclaggio ed i trattamenti di riconversione di rifiuti urbani, industriali, speciali, ospedalieri, tossici e nocivi, radioattivi, pubblici e privati;
- le bonifiche e le pulizie di ambienti industriali e di laboratori;
- il recupero di semilavorati o prodotti finiti da rifiuti o scarti industriali;
- disinfestazioni, derattizzazioni;
- prevenzione degli incendi in generale;
- la gestione di parcheggi pubblici e privati, la custodia dei veicoli e la rimozione forzata di veicoli con carri attrezzi e simili;
- la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, le manutenzioni elettriche in genere;
- l'organizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti polifunzionali e specifici adibiti al tempo libero, allo sport ed alla creazione e fruizione di eventi culturali, sociali e turistici;
- la gestione di strutture ricettive;
- l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande mediante la gestione di strutture adibite alla ristorazione;
- l'attività di guardiania, biglietteria, gestione dei servizi di accoglienza, riassetto e manutenzione in mercati, mattatoi, fiere, musei, parchi, impianti sportivi e turistici e di aree di interesse naturalistico, archeologico, turistico e pubblico in genere;
- la prestazione di attività di guida turistica e di attività complementari;
- la gestione di officine per la manutenzione e la riparazione

di veicoli e attrezzature di diversa natura;

- la lettura per conto di terzi di contatori e di apparecchiature in genere per il rilevamento dei consumi dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas, dei telefoni e di utenze in genere;

- la prestazione di attività lavorativa e la fornitura di strumentazione da lavoro in genere da prestare in stabilimenti, opifici ed in strutture organizzate, anche garantendo la gestione di cicli di lavorazione e di trasformazione;

- la prestazione di attività di collaborazione con imprese e con enti pubblici e privati nei servizi amministrativi e commerciali ed in genere la prestazione di attività di supporto organizzativo per i soggetti con i quali collabora;

- la gestione di attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso di generi alimentari e non; esposizione e vendita di autovetture e altri mezzi e attrezzature;

- l'organizzazione di centri di acquisto e di vendita di beni, prevalentemente destinati ai soci;

- l'erogazione servizi ad organismi, enti, associazioni, cooperative aventi finalità similari;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n° 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

- svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto, l'affitto di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;

- svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;

- promuovere nei confronti degli associati tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari, ed una migliore gestione delle liquidità esistenti.

Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà, inoltre, per deliberazione dell'organo di amministrazione:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni;

- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c, e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie, nonché acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla legge;

- costituire ed essere soci di società per azioni e società a responsabilità limitata e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CE,

dallo Stato Italiano, dalla Regione Autonoma della Sardegna e da enti locali, nonché finanziamento e contributi disposti;
- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e che siano integrativi di essa prestando avalli o fidejussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo;
- istituire una mutua interna di assistenza, disciplinata da un apposito regolamento, per il concorso spese in caso di sinistro alle vetture ed in caso di infortunio e malattia dei soci ed altre indennità che si ritenessero opportune.
E' espressamente prevista la possibilità di finanziamento dei soci al fine di consentire il conseguimento dell'oggetto sociale entro i limiti di legge e secondo i criteri stabiliti dal CICR ex lgs 01/09/93 n° 385.

TITOLO III
SOCI

Art 5 (soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 cc.

Se, durante la vita della cooperativa, il numero dei soci diviene inferiore al minimo stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale, si adottano i provvedimenti previsti dalla legge;

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi e all'erogazione dei servizi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie :

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

b) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;

d) soci fruitori che godono direttamente o indirettamente dei vantaggi offerti dalla cooperativa.

Fermo restando il secondo comma dell'art 2522 del cc possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci associazioni ed enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Ogni socio è iscritto in un apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art 6 (categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

(Nel caso di interesse alla formazione)

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa)

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art 11 del presente statuto:

(nel caso di interesse alla formazione)

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

(nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa)

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo am-

ministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali richiesti per essere ammesso quale socio ordinario, compatibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro inerenti alla qualifica del socio e alle modalità di svolgimento delle prestazioni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art 7 (domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

fermo restando il secondo comma dell'art 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-

na-zioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art 8 (obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci la variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art 9 (perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art 10 (recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società gli amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art 11 (esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-

razioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

f) il socio potrà essere escluso qualora non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel ccnl di riferimento, indicato nel regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n° 142/2001, e successive modifiche e integrazioni e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel regolamento. Il socio potrà, infine, essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Art 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione degli organismi, regolati dagli artt 38 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art 23, comma 4, lett c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, in quanto lo stesso viene espressamente definito non rimborsabile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art 2545 sexies CC, l'organo am-

ministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso del de cuius dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art 13.

Art 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori di limiti di cui all'art 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art 4 della legge 310192, n° 59.

Art 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari all'importo stabilito dall'Assemblea che approva il piano di ristrutturazione e potenziamento aziendale.

Art 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera assembleare che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

L'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attri-

buiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art 11 della legge 310192 n 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art 7 della legge 310192 n 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art 25 (Assemblea)

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'articolo

2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'Organo amministrativo.

Art 26 (Convocazione dell'assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie, l'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale, unitamente all'invio nel domicilio risultante dal libro soci nello stesso termine di 8 (otto) giorni, a ciascun socio a mezzo posta o consegna a mano o altro sistema dal quale risulti la prova dell'avvenuto ricevimento in tempo utile prima dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art 28 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti in relazione all'ammontare della quota detenuta, in base ai parametri stabiliti in apposito regolamento. Per i soci sovventori si applica il precedente art 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire

personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (un) socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art 31 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'Assemblea dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 2 a 5 unità, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo può essere nominato anche a tempo indeterminato, sino a dimissioni o revoca anche senza motivazione ed è sempre rieleggibile.

Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice presidente.

Art 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure

quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora sia stato nominato un numero pari di consiglieri, in caso di parità nelle delibere, prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui sia nominato un numero pari di consiglieri, nelle votazioni prevale il voto del presidente.

Art 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso all'Assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso all'Assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art 36 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art 37 (Collegio sindacale e revisore contabile)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con Assemblea dei soci, si compone di

tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei soci.
Devono essere nominati con Assemblea dei soci due Sindaci supplenti.
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con delibera dell'Assemblea dei soci.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
La società, se lo ritiene opportuno, qualora non sussista l'obbligo della nomina del collegio sindacale, può nominare con delibera dell'Assemblea dei soci un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, per l'affidamento del controllo contabile La modalità di nomina, la durata dell'incarico e l'erogazione del compenso sono regolati dai precedenti commi L'Assemblea dei soci può prevedere oltre al controllo contabile, ulteriori competenze specificamente indicate all'atto dell'attribuzione dell'incarico.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione

Art 38 (Scioglimento anticipato)

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art 23, lett c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-

tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art 42 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Ippocrate Orrù

Ariu Antonino

Turnu Antonio Giuseppe

Curreli Giampaolo

Carlo Mario De Magistris